



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
SEDUTA DEL 1 LUGLIO 2019

Delibera n. 190

L'anno duemiladiciannove, il giorno 1 (uno) del mese di luglio, alle ore 11:00, presso la sala riunioni della propria sede al Centro direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

ROSA	D'AMELIO	Presidente
TOMMASO	CASILLO	Vice Presidente
ERMANNNO	RUSSO	Vice Presidente
ANTONIO	MARCIANO	Consigliere Questore
MASSIMO	GRIMALDI	Consigliere Questore
VINCENZO	MARAIO	Consigliere Segretario
FLORA	BENEDUCE	Consigliere Segretario

**OGGETTO: Esito interpello per il conferimento dell'incarico di direttore generale della D.G.
Risorse umane, finanziarie e strumentali.**

Sono assenti: Consigliere Flora Beneduce

Presiede: Dott.ssa Rosa d'Amelio

Assiste il dirigente Dott.ssa Santa Brancati – Segretario Generale

Relatore: Questore Massimo Grimaldi

Premesso che

- con determina n. 802 del 18 giugno 2019, pubblicata, in pari data, sul sito del Consiglio regionale, nella sezione amministrazione trasparente, si è indetto avviso di interpello, riservato al personale con qualifica dirigenziale del ruolo consiliare, per il conferimento dell'incarico di direttore generale della D.G. Risorse umane, finanziarie e strumentali, con scadenza, per la presentazione delle istanze, in data del 25 giugno 2019, alle ore 12:00;
- a seguito del citato avviso, sono pervenute due istanze, del dott. Settimio Vinti e della dott.ssa Rosaria Conforti;

Rilevato che

- a seguito dell'istruttoria effettuata dalla competente unità dirigenziale della Direzione generale, è emerso che il dott. Settimio Vinti è attualmente rappresentante sindacale, per la dirigenza, della organizzazione sindacale denominata CISL; la dott.ssa Rosaria Conforti è attualmente rappresentante sindacale, per la dirigenza, della organizzazione sindacale denominata FEDIR;

Osservato che

- tra le competenze attribuite al Direttore generale della D.G. Risorse umane, finanziarie e strumentali, come disposto dal vigente Regolamento, disciplinante l'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, vi è la cura e la gestione delle c.d. "relazioni sindacali" nonché la gestione del trattamento economico e giuridico del personale consiliare (artt. 7 e 19);
- l'art. 53, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, detta norme in materia di requisiti per il conferimento degli incarichi di direzione del personale nelle pubbliche amministrazioni, disponendo che *"Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni."*;
- con Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, n. 11 del 2010, si è precisato che (4.2.1.): *"... Il concetto di carica in organizzazioni sindacali. Premesso che la mera iscrizione quale associato ad un sindacato o ad un partito politico non ha alcun rilievo ai fini dell'applicazione della disposizione, per il concetto di carica sindacale si ritiene coerente con le predette finalità attribuire rilievo all'aspetto del ruolo che il soggetto assume e svolge nell'ambito dell'organizzazione sindacale. Tale ruolo non può essere quello di semplice partecipazione priva di funzione direzionale. Sono richiesti invece la partecipazione alle scelte dell'organizzazione e lo svolgimento, come da statuto o da atto costitutivo, di compiti di reale impulso all'attività mediante la decisione, l'adozione e l'esternazione di atti gestionali secondo quanto previsto negli atti costitutivi e negli statuti delle organizzazioni o quanto risultante dalle eventuali comunicazioni dei sindacati. Nell'ottica dell'introduzione in via legislativa di precauzioni formali finalizzate ad assicurare un esercizio della funzione scevro da possibili condizionamenti, la circostanza che il dipendente ricopra o abbia ricoperto nel biennio precedente questo tipo di carica è un fattore di interferenza che si intende escludere a priori poiché il soggetto, in quanto organo che è stato recentemente munito di mandato per realizzare i fini del sindacato, potrebbe essere coinvolto anche nell'espletamento dell'incarico di gestione all'interno dell'amministrazione. Coerentemente con l'intento sopra enunciato di interpretare la norma in senso stretto ed in linea con la finalità, non si ritiene rientri nel concetto di carica sindacale la circostanza di svolgere attività nell'associazione in mancanza della titolarità delle funzioni sopra indicate, poiché in tal caso risulta assente il potere di assumere decisioni*

autonomamente rilevanti nell'organizzazione e per l'organizzazione. In sostanza, ai fini della norma in esame è rilevante la circostanza di essere o di essere stato dirigente sindacale, nonché di agire – in virtù di un atto formale – in nome e per conto dell'associazione quale funzionario delegato. Un conforto normativo all'utilizzo di questi criteri può essere rintracciato nell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 564 del 1996, che, nell'ambito di una disciplina relativa alla contribuzione figurativa per le posizioni di aspettativa sindacale e politica, definisce cariche sindacali “quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.”.

La rilevanza della carica nel senso sopra indicato si verifica in qualsiasi tipo di organizzazione sia essa una confederazione, una federazione o un'organizzazione di categoria. Inoltre, la rilevanza della carica si realizza a qualsiasi livello dell'organizzazione, sia esso nazionale, locale o aziendale. Quindi, rientra nel concetto di carica anche la funzione di dirigente sindacale nell'ambito delle R.S.A., operanti per i dirigenti delle aree, le quali, nel settore del lavoro pubblico, sono costituite dalle organizzazioni sindacali rappresentative e si presentano come articolazioni periferiche del sindacato (art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001). Ai fini della norma si deve ritenere compreso nel regime di impedimento anche l'essere componente della R.S.U.. Infatti, la R.S.U. è costituita a seguito di elezione di candidati in liste presentate dalle organizzazioni sindacali (art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), i suoi componenti sono equiparati ai dirigenti delle R.S.A. (art. 42, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001) e l'organismo subentra “alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti” (art. 5 CCNQ 7 agosto 1998). Si segnala che un repertorio delle organizzazioni sindacali presenti nei vari comparti di contrattazione è elaborato e pubblicato periodicamente dall'ARAN (www.aranagenzia.it), che cura l'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001. Tale documento non ha carattere esaustivo, ma può essere un utile punto di riferimento per conoscere i sindacati che operano nell'ambito dei diversi comparti ed aree. ...”;

Tenuto conto che

- la norma persegue i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento e, per le amministrazioni non statali, vale come principio cui è necessario adeguarsi;
- che pertanto sulla base dell'espresso dettato legislativo e della Circolare ministeriale interpretativa, per i motivi sin qui richiamati, occorre considerare infruttuosa la procedura di interpello non potendo l'Amministrazione conferire l'incarico di Direttore generale della D.G. Risorse umane, finanziarie e strumentali, a dirigenti che si trovino nella posizione giuridica soggettiva di cui all'art. 53, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001.

Visti

- il Regolamento disciplinante l'ordinamento amministrativo consiliare, approvato con delibera dell'UdP n. 160 del 17.01.2019;
- l'articolo 53, comma 1 bis, del D.Lgs. 165 del 2001.

DELIBERA

Per motivi, in premessa, esposti che s'intendono integralmente riportati:

- di ritenere infruttuosa la procedura di interpello per il conferimento dell'incarico di direttore generale della D.G. Risorse umane, finanziarie e strumentali;
- di riservarsi, con separato provvedimento, ogni ulteriore determinazione;
- di notificare il presente atto agli interessati, di trasmetterlo al responsabile Trasparenza per gli adempimenti di competenza.

UNITA' DIRIGENZIALE GESTIONE DEL PERSONALE


IL DIRIGENTE

Avv. Giovanni Corporente



IL DIRETTORE GENERALE RISORSE UMANE

Dott. Lucio Varriale




IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Santa Biancati



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Vincenzo Maraio



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Rosa D'Amelio

